



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N. 9

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 17 luglio 2014 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **MATTEO BAESSO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 30 novembre 2014 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **MATTEO BAESSO** della squalifica fino al **30/11/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **GERARDO DE ROSA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GERARDO DE ROSA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dal Regolamento del Settore Tecnico dagli articoli 34, comma 1 ("i tecnici debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività") e 38, comma 1 ("i tecnici sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali) nonché dell'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto nella stagione sportiva 2012/13 e fino al 30.10.2013 per la stagione successiva, la funzione di allenatore per A.S.D. Città di Agrigento in assenza di tesseramento per detta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 ottobre 2014;

Ritenuto che:

- gli addebiti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GERARDO DE ROSA** responsabile dell' addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **16/10/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANGELO CAMILLO VEDDA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ANGELO CAMILLO VEDDA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 36, commi 1 e 3 e dell'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico oltre agli art. 38, comma 1, e 40, comma

2, delle NOIF per aver svolto nella stagione sportiva 2013/2014 la funzione di collaboratore per la A.S.D. Città di Agrigento in alcune gare ed essersi tesserato per la stessa società solo come giocatore partecipando ad alcune gare;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 ottobre 2014.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati,

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANGELO CAMILLO VEDDA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **16/10/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANNI COLANGELO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GIANNI COLANGELO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e dell'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico (obbligo di versamento della quota annuale), dall'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico oltre all'art. 38, comma 1, delle NOIF (secondo il quale i tecnici per svolgere la propria attività devono essere regolarmente tesserati per la società);
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 ottobre 2014;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIANNI COLANGELO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **16/10/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANGELO COLOMBO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 16 settembre 2014 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ANGELO COLOMBO** della squalifica fino al **16/09/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **SERGIO MARELLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 16 settembre 2014 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **SERGIO MARELLI** della squalifica fino al **16/09/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **PAOLO MINICUCCI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **PAOLO MINICUCCI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e degli articoli 17, comma 4, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico (omesso versamento della quota annuale e mancato rispetto dello Statuto e norme federali) nonché dell'art. 38, comma 1, delle NOIF (per aver svolto attività di allenatore non essendo all'epoca dei fatti tesserato per la società CT EUR);
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 ottobre 2014;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **PAOLO MINICUCCI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **16/09/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIORGIO ZITO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
 - considerato che il sig. **GIORGIO ZITO** per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 38, comma 1, delle NOIF (per aver svolto attività di allenatore non essendo all'epoca dei fatti tesserato per la società CT EUR);
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 ottobre 2014;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIORGIO ZITO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **16/09/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSANDRO CHERUBINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 31 ottobre 2014 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ALESSANDRO CHERUBINI** della squalifica fino al **31/10/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **PAOLO STRINGARA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **PAOLO STRINGARA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS, 39, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 23, comma 2, delle NOIF, in relazione all'art 30, commi 1, 2 e 4, dello Statuto Federale, per aver proposto, in data 22.04.2013, ricorso per la dichiarazione di fallimento della società US Foggia spa, innanzi il tribunale di Foggia, eludendo il cd "vincolo di giustizia sportiva", ovvero l'obbligo di accettare, in ragione dell'appartenenza all'ordinamento sportivo e dei doveri assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena, definitiva ed esclusiva efficacia di qualsivoglia provvedimento emesso della FIGC, il tutto, peraltro, senza aver richiesto ed ottenuto alcuna deroga dal Consiglio Federale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 gennaio 2015 e 5.000,00€ di ammenda;

Ritenuto che:

- A giudizio della Commissione devono trovare accoglimento le argomentazioni difensive svolte dal deferito a fronte del chiaro disposto dell'art. 94 bis delle NOIF a mente del quale i tecnici delle società che, escluse dal settore professionistico, partecipano ad attività in seno alla L.N.D. possono in deroga al vincolo di giustizia sportiva adire le vie legali per il soddisfacimento delle proprie richieste economiche.

Appare dunque evidente che il richiamato art. 94 bis consente l'esercizio dei propri diritti anche in via ordinaria una volta che la società di appartenenza venga esclusa dal settore professionistico della FIGC:

Nella fattispecie il Foggia Calcio risulta documentalmente escluso dal settore professionistico non essendo stato ammesso al campionato professionistico di competenza con provvedimento federale del 19/07/2012.

A far tempo da tale data il deferito era dunque libero di intraprendere le più opportune iniziative nei confronti della società a tutela dei propri diritti economici. Iniziative fra le quali rientra anche l'istanza di fallimento presentata dal deferito il 22.04.2013.

La tesi accusatoria secondo cui il vincolo di giustizia sportiva permarrebbe anche dopo l'esclusione della società di appartenenza dal settore professionistico cozza non solo contro il disposto letterale dell'art. 94 bis delle NOIF ma altresì contro la sua ratio che è quella evidentemente di consentire ai giocatori e tecnici, una volta che tale esclusione sia conclamata, di adire le vie giudiziarie ordinarie per la più ampia tutela dei propri diritti.

P.Q.M.

dichiara il sig. **PAOLO STRINGARA** **prosciolto** da ogni addebito disciplinare che gli è stato contestato.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCA FUSCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 16 dicembre 2014 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **LUCA FUSCO** della squalifica fino al **16/12/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO MARZOLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ANTONIO MARZOLA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 52 L.N.D. del 10.08.2011 e dal C.U. n. 201 L.N.D. del 22.05.2012, per non aver depositato il contratto sottoscritto presso la Lega stessa; in relazione anche a quanto previsto dall'art. 30 comma 2 e comma 4 dello Statuto Federale e all'art. 15 del C.G.S. per aver adito l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale violando così il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 marzo 2015.

Ritenuto che:

- anzitutto è da rilevare che il deferito ha omesso di depositare l'accordo economico intervenuto con la Stella Azzurra in data 30 settembre 2011 e ciò costituisce di per sé violazione delle disposizioni regolamentari.

Ai sensi dell'art. 94 delle NOIF è posto il divieto di accordi tra società e tesserati che prevedano, compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, le pattuizioni contrattuali e ogni altra disposizione federale. Per la violazione di tale divieto il secondo comma dello stesso art. 94 prevede che si possa derogare dal vincolo di giustizia sportiva ad eccezione delle sole azioni aventi ad oggetto la corresponsione di premi diversi da quelli previsti dall'art. 93 primo comma delle NOIF (premi aggiuntivi rispetto ai compensi ordinari relativi a rapporti professionistici).

Ne deriva che la controversia di cui alla presente fattispecie, non avendo ad oggetto premi diversi da quelli di cui all'art. 93 primo comma delle NOIF, non sottostava al vincolo di giustizia sportiva.

Tuttavia il deferito ha omesso di dare rituale notificazione dell'azione intrapresa alla lega di competenza come stabilito dall'art 94, secondo comma ultimo capoverso; notificazione questa che a giudizio della Commissione costituisce presupposto per poter derogare al vincolo di giustizia domestico.

P.Q.M.

dichiara il sig **ANTONIO MARZOLA** responsabile degli addebiti disciplinari che gli sono stati contestati e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/01/2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSANDRO RAUTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ALESSANDRO RAUTI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS , 94 comma 1, lettera a e 94 ter, comma 8, delle NOIF tutte in relazione all'art 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver sottoscritto con la ASD Fratta – Santa Caterina, un accordo economico non depositato in ambito federale, laddove è stato pattuito oltre al premio di tesseramento annuale anche uno di salvezza di € 250,00 ed un premio di qualificazione ai play-off sempre di € 250,00;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 ottobre 2014;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati dalla decisione del Collegio Arbitrale LND del 19.10.2013

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALESSANDRO RAUTI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **16/10/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **RICCARDO CAROLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **RICCARDO CAROLA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dal regolamento del Settore Tecnico dagli articoli 30, 34, comma 1, 41, comma 1, 38, comma 1 e dall'art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF per avere svolto nelle stagioni sportive 2012/13 e 2013/14, la funzione di allenatore per ASD Petrarca Calcio in assenza di tesseramento per la stessa, nonché l'attività di preparatore atletico, peraltro senza abilitazione, a favore della società Calcio Padova spa senza esserne tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 gennaio 2015;

Ritenuto che:

- tutti i tre addebiti contestati risultano comprovati e quanto alla doppia attività, anche ammessa dal deferito,

P.Q.M.

dichiara il sig. **RICCARDO CAROLA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **16/01/2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE TASSINATO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GIUSEPPE TASSINATO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dal regolamento del Settore Tecnico dagli articoli 34, comma 1, 38, comma 1 e dall'art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF per avere svolto nella stagione sportiva 2013/14, la funzione di allenatore per ASD Petrarca Calcio in assenza di tesseramento per la stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 settembre 2014;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE TASSINATO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIORGIO MOLON** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 16 settembre 2014 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **GIORGIO MOLON** della squalifica fino al **16/09/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **SANTO MAZZULLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
 - considerato che il sig. **SANTO MAZZULLO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S in relazione a quanto previsto dagli artt. 36 e 38 delle NOIF, nonché dagli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico per aver assunto nel corso della stagione sportiva 2013/2014 dal 26 settembre 2013 e fino all'8 gennaio 2014 la conduzione tecnica della ASD Isernia F.C. in assenza di tesseramento;
 - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 16 ottobre 2014;
- Ritenuto che:
- risulta documentalmente comprovata;

P.Q.M.

dichiara il sig. **SANTO MAZZULLO** responsabile dell' addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **16/10/2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI RENNA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 6 settembre 2014 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **GIOVANNI RENNA** della squalifica fino al **6/9/2014**.

Firenze, 18 luglio 2014

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera